



IIS Rolando da Piazzola  
Via Dante 4 – Piazzola sul Brenta (PD)  
T. 049.559.0023 – F. 049.550.1400  
[www.rolandodapiazzola.edu.it](http://www.rolandodapiazzola.edu.it)  
[pdis01900v@istruzione.it](mailto:pdis01900v@istruzione.it)

# REGOLAMENTO

## IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI STUDENTI

Il dovere di vigilanza sugli studenti, che costituisce un preciso obbligo di servizio per il personale docente e per i collaboratori scolastici si esplica:

1. dall'ingresso nell'edificio scolastico fino al raggiungimento dell'aula
2. durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche
3. durante i cambi di lezione
4. durante la ricreazione
5. nella vigilanza sugli studenti diversamente abili, bisognosi di assistenza specifica e particolare
6. vigilanza al termine delle lezioni, in uscita dall'istituto
7. durante le uscite didattiche, visite guidate, stage in Italia e/o all'Estero svolti nel corso dell'anno scolastico
8. in uscita dall'edificio scolastico
9. nel controllo della regolare frequenza delle lezioni e di tutte le attività didattiche curricolari ed extra-curricolari degli studenti

### **Art. 1**

La vigilanza dall'ingresso nell'edificio scolastico fino al raggiungimento dell'aula è assicurata dai collaboratori scolastici assegnati a prestare servizio nei vari piani dell'istituto in base al piano delle attività. Il docente in servizio alla prima ora di lezione è tenuto ad essere presente in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, come dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, ossia alle 7.55.



## **Art. 2**

La vigilanza durante lo svolgimento in istituto di tutte le attività didattiche è assicurata dal docente che cura l'attività didattica nell'unità oraria di riferimento e nel luogo in cui tale attività si svolge (aula, laboratorio, palestra ecc.). Il docente che durante lo svolgimento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dal luogo in cui si svolge l'attività didattica, ha il dovere di incaricare il collaboratore scolastico in servizio nel reparto di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza richiesta dal docente ed è direttamente responsabile per i danni patiti dagli studenti a causa d'una omessa vigilanza.

**Qualora il docente all'inizio della lezione risulti assente, il collaboratore scolastico dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio personale assicurando la vigilanza per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.**

Durante le lezioni non è consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. Il docente può autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta (v. Regolamento di Istituto), per breve tempo (alcuni minuti) tranne eccezioni autorizzate dal docente stesso. Qualora l'assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza che provvederà ad accertare la presenza dell'alunno e il suo rientro in aula.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (per l'esercizio delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, ecc.) l'allontanamento degli studenti dall'aula deve essere annotato sul registro di classe. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

## **Art. 3 – Vigilanza durante i cambi di lezione**

Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega per il cambio; il docente non in servizio nell'ora precedente, al suono della campanella del cambio dell'ora, è tenuto a farsi trovare davanti all'aula interessata. Il docente che ha lezione nell'ora successiva, lascia la classe al suono della campanella recandosi tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. La vigilanza del piano è assicurata dal collaboratore in servizio nel reparto che, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sé tenuto a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici di segreteria.

**Art. 4** – La vigilanza durante l'intervallo è assicurata dai docenti incaricati con apposita comunicazione scritta esposta in sala insegnanti, ad ogni piano che costituisce parte integrante del presente regolamento; inoltre gli insegnanti sono coadiuvati dall'azione dei collaboratori scolastici secondo le disposizioni impartite dal DSGA.

**Art. 5** – La vigilanza sugli studenti diversamente abili bisognosi di assistenza specifica è assicurata dall' OSS in servizio o in sua assenza dal docente di sostegno assegnato alla classe dello studente.

**Art. 6** – La vigilanza in uscita **prima del termine delle attività didattiche** è assicurata dal collaboratore scolastico presente in guardiola.

Gli studenti minorenni possono lasciare l'istituto prima del termine delle lezioni soltanto se prelevati personalmente da uno dei genitori o da persona delegata. La delega deve essere redatta in forma scritta, con allegata la fotocopia del documento d'identità del delegato, e depositata agli atti della Segreteria didattica. Gli studenti maggiorenni possono lasciare l'istituto prima del termine delle lezioni solo per seri motivi, valutati dal Dirigente scolastico o dal docente vicario. In ogni caso non si autorizza l'uscita dovuta a malore in assenza di un adulto.

La vigilanza in uscita **al termine delle attività didattiche**, come dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, è effettuata dai docenti dell'ultima ora di lezione che, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio nei reparti, assicurano il regolare raggiungimento dell'uscita dell'edificio.

**Art. 7** – La vigilanza durante le uscite didattiche, visite guidate, stage. è assicurata dai docenti accompagnatori in conformità al contenuto dell'atto di nomina ricevuta e alle norme vigenti in materia.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma di viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione") in base alla C.M. 14 agosto 1991 n. 253.

**Art. 8** – La vigilanza in uscita dall'edificio scolastico è assicurata da un collaboratore scolastico che dovrà essere sempre presente in guardiola.

**Art. 9** – Il controllo della regolare frequenza delle lezioni e di tutte le attività didattiche curricolari ed extra-curricolari degli studenti spetta al coordinatore di classe in base ai compiti che gli vengono affidati nel POF (pag. 22).

#### **Art. 10 – Situazioni particolari**

1. Agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato per l'ingresso posticipato alla 2<sup>a</sup> ora o l'uscita anticipata dalla scuola alla penultima ora di lezione, non è consentito restare all'interno dell'Istituto, pertanto in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza.
2. Agli studenti è consentito permanere nel corridoio adiacente la palestra nell'arco di tempo compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola sotto la sorveglianza del personale incaricato dal Dirigente scolastico.
3. Agli studenti è consentito fermarsi a scuola oltre il termine delle lezioni, in base all'articolo 24 del regolamento d'istituto, solo dopo aver presentato con congruo anticipo richiesta scritta al dirigente scolastico al fine di consentirle di nominare il personale incaricato della sorveglianza.

Nel caso di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623). Pertanto in caso di necessità contingenti le attività non essenziali (es. servizio fotocopie) saranno sospese.